

relativa alla determinazione degli interessi ultralegali applicati ai rapporti intercorsi tra le parti per assoluta indeterminazione del tasso d'interesse applicato, dunque per violazione dell'art. 1346 c.c., conseguentemente dichiarando come dovuti gli interessi ex art. 117 del T.I.R., gli interessi al tasso legale, oppure i diversi tassi che risulteranno di giustizia;

voglia codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e conseguentemente dichiarare la illegittimità degli addebiti effettuati in virtù di detta capitalizzazione, determinando l'esatta modalità di calcolo degli interessi;

voglia codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare la nullità della pattuizione relativa alla corresponsione della commissione di massimo scoperto (CSM) e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità degli addebiti effettuati con tale causale;

voglia codesto Ill.mo Tribunale condannare la Banca di [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice di € 52.649,71, di cui € 34.557,17 - quale differenza tra tutti gli oneri addebitati, anche a titolo di anatocismo, e gli interessi legali dovuti e ricalcolati come da prospetto 2 della CTP dd. 31/3/05 ed € 18.092,54 - a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi legali (€ 11.280,79 a titolo di interessi legali ed € 6.811,75 a titolo di rivalutazione monetaria) calcolati dal 1/7/1996 al 31/3/05-, o di quel diverso importo che risulterà a seguito dell'espletanda ovvero nella somma maggiore o minore risultante all'esito della fase istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio ivi comprese quelle relative alla CTU.



Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre IVA, tassa CNPA e rimborso spese generali nella misura del 12,5% ex art. 14 T.F."

CONVENUTA: "Voglia l'adito Tribunale di Trento, considerate e rilevate le eccezioni, le contestazioni, le opposizioni, le deduzioni e le osservazioni tutte sollevate e proposte in atti ed a verbale della convenuta Banca [redacted]

[redacted] S.p.A: per il tramite del proprio difensore e del proprio consulente tecnico di parte, per quant'altro ritenuto ed alla luce delle risultanze di causa, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa:

in via preliminare di merito: respingere integralmente le domande e le richieste tutte avanzate dall'attrice per la decadenza contrattuale dal poter impugnare le risultanze dei rapporti di conto in questione e/o, comunque, per prescrizione dell'ex adverso asserito diritto e della promossa azione e pretesa di ripetizione di somme nei confronti della convenuta Banca di [redacted]

[redacted] S.p.A; nel merito rigettare, in ogni caso, le domande e le richieste tutte avanzate dall'attrice [redacted] in atti e nei confronti della Banca di [redacted] S.p.a. in quanto inammissibili e/o improponibili e/o infondate in fatto e/o in diritto.

N via istruttoria la convenuta ribadisce tutte le eccezioni, deduzioni ed opposizioni formalizzate nella propria memoria ex art. 184 c.p.c. depositata in data 10.05.07.

Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa, oltre al 12,5% ex art. 14 T.F. ed oltre ad Uva e Cnpa come per legge, con a carico di parte attrice le spese di CTU e di CTP."

Archivio

FATTO E DIRITTO.

Si premette che la presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni dell'art. 132 cpc e dell'art. 118 disp. att. cpc come modificati con la riforma del processo civile introdotta dalla legge 69/2009.

La società [REDACTED] ha agito per ottenere dalla Banca [REDACTED] (di seguito [REDACTED]) la restituzione di somme addebitate sul conto corrente di corrispondenza n. 10/0 [REDACTED] aperto il 16.6.1982 presso la filiale della banca di Cavalcse a titolo di interessi anatocistici e per competenze e spese assorbitamente non dovute. Nel sostenere che la pattuizione di un tasso di interesse ultralegale non era valida perché assolutamente indeterminata e richiamando l'orientamento giurisprudenziale più recente in ordine all'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'attrice dimetteva un prospetto delle somme che la banca doveva restituire pari a complessivi euro 52.649,71.

La B [REDACTED] ha eccepito la prescrizione del diritto azionato rilevando che il rapporto di conto corrente era stato chiuso in data 6.6.1996. Nel merito contestava il fondamento della pretesa attorea rilevando quanto agli interessi che l'addebito degli accessori indicato negli estratti conto regolarmente inviati alla cliente non era stato contestato e che la capitalizzazione periodica degli stessi era generalmente consentita nel periodo di operatività del conto intestato alla [REDACTED] snc. Contestava infine la quantificazione del dovuto risultante dal conteggio allegato alla citazione.

La causa è stata istruita con l'assunzione di CTU contabile.

Eccezione di prescrizione e omessa contestazione degli estratti conto.



Priva di rilievo ai fini della valutazione di ammissibilità dei rilievi di illegittimità della condotta della banca posti a fondamento della domanda attorea è l'omessa contestazione da parte della cliente degli estratti conto regolarmente comunicati. Costituisce infatti ius receptum che "nel contratto di conto corrente, la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa, implicita approvazione delle operazioni in esso annotate non esclude l'ammissibilità di censure concernenti la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali esse derivano ..." (Cass. 18626/2003). Se ne ricava il principio che, nonostante l'approvazione degli estratti conto, possono essere rilevate le nullità riguardanti specifiche clausole contrattuali come quelle, oggetto di contestazione in questa sede, relative alla pattuizione del tasso di interesse e alla capitalizzazione trimestrale degli interessi.

E' infondata l'eccezione di prescrizione del diritto al rimborso di somme illegittimamente addebitate sul conto corrente intrattenuto dall'attrice. Si è affermato nella giurisprudenza il condivisibile principio che l'unitarietà del rapporto di conto corrente, pur nella pluralità delle operazioni che lo movimentano, fa sì che solo con la chiusura di esso si stabiliscono definitivamente le somme dovute e quelle versate in eccesso, e pertanto solo da tale momento può computarsi la prescrizione (Corte d'Appello Torino 14.11.2007). Ne discende che il dies a quo del termine prescrizione per l'esercizio dell'azione volta ad ottenere il pagamento di somme a credito sul conto corrente, che è decennale ai sensi dell'art. 2946 cod. civ., coincide con la data di chiusura del conto. Essendo stata promossa l'azione di ripetizione con atto di citazione notificato il 23.2.2006 è evidente che non era maturato il

M. M. M.

termine prescrizione dalla chiusura del conto pacificamente avvenuta il 6.6.1996.

Mancata pattuizione degli interessi.

Ha sostenuto l'attrice che il contratto di conto corrente de quo non prevedeva la determinazione di un tasso di interesse ultralegale essendo invalide le relative clausole. Ha obiettato la banca convenuta che contrattualmente era consentito alla banca di apportare modifiche alle condizioni che regolavano il rapporto di conto corrente: tali variazioni erano produttive di effetti dal momento della comunicazione al correntista e, nella fattispecie in esame, i nuovi tassi erano stati indicati negli estratti conto trasmessi alla [redacted] senza che questa avesse svolto contestazioni di sorta. Il rilievo della convenuta non coglie nel segno. Si osserva che, pur essendo ammissibile la determinazione del saggio di interesse per relationem, il contratto deve indicare in modo certo e oggettivo le modalità di calcolo essendo inidoneo a tal fine il riferimento "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" trattandosi di indicazione eccessivamente indeterminata. Parimenti invalida è la clausola che rimette alla banca la modifica unilaterale del tasso praticato.

Quanto alla approvazione tacita degli estratti conto contenenti l'indicazione degli interessi è stato opportunamente evidenziato che essa non vale a sanare la originaria mancanza di una valida pattuizione per iscritto (Cass. 17679/2009). Va rilevato che anche con riferimento ai contratti bancari stipulati nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge 154/92 (come nel caso in esame) le clausole che, per la



pattuizione di interessi superiori al tasso legale fanno riferimento "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", sono prive del carattere della sufficiente determinazione e quindi risultano affette da invalidità (Cass. 4094/2005; Cass. 870/2006).

In mancanza di pattuizione di interessi ultralegali validamente stipulata si deve applicare il tasso legale.

Capitalizzazione trimestrale degli interessi.

E' noto che il più recente indirizzo giurisprudenziale culminato nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21095/2004 riconosce l'illegittimità delle clausole che consentono alla banca di applicare gli interessi anatocistici. Esclusa quindi la ammissibilità della capitalizzazione trimestrale si pone la questione della applicazione sostitutiva di quella annuale, che ha trovato soluzioni discordanti presso i giudici di merito. Sono condivisibili, secondo questo giudicante, le argomentazioni svolte dal Tribunale di Padova nella sentenza dd. 23.2.2009 a sostegno della tesi della capitalizzazione annuale degli interessi in sostituzione di quella trimestrale e pertanto si ritiene di dovervi aderire. La pronuncia citata evidenzia che la chiusura periodica dei conti costituisce un'esigenza imprescindibile per la corretta funzionalità dei conti correnti bancari e la scadenza annuale è quella comunemente accettata con pari trattamento da tutti i correntisti e le banche. Del resto un riferimento alla cadenza annuale degli interessi è contenuto anche nell'art. 1284 cod. civ.

Spese e commissioni di massimo scoperto.

Come evidenziato dal CTU dott. ██████████, il contratto di conto corrente per cui è causa non conteneva una espressa determinazione delle spese di tenuta del conto pur prevedendo che le stesse fossero a carico del correntista. Il consulente ha perciò riconosciuto legittimo l'addebito delle spese di tenuta comprensive di quelle postali e di bollo in quanto connesse alla prestazione di servizi. Ad opposta conclusione (esclusione) è invece pervenuto per le altre spese addebitate in conto perché non previste dalle condizioni contrattuali e non giustificate dalla prestazione di qualche servizio da parte della banca. Tali valutazioni sono condivisibili e vanno dunque recepite.

Quanto alle commissioni di massimo scoperto si ritiene che, in mancanza di qualsiasi previsione contrattuale sulla debenza e, a fortiori, sulle modalità di calcolo e di applicazione, non possa essere riconosciuto il diritto della banca ad addebitarle sul conto. Pur trattandosi infatti di oneri aventi natura corrispettiva, l'assenza di elementi per la determinazione rende illegittimo l'addebito (v. sul punto Corte d'Appello Lecce 22.10.2001).

Quantificazione del credito.

Passando a determinare, sulla base delle argomentazioni che precedono, l'entità del credito dell'attrice per la restituzione delle somme illegittimamente addebitate sul conto corrente intrattenuto con la banca convenuta occorre fare riferimento agli accertamenti peritali. Dopo avere precisato che la documentazione disponibile non gli consentiva di ricostruire i saldi del conto per il periodo antecedente all'1.4.1990, il dott. ██████████ nella relazione depositata il 16.7.2008 (supplemento) ha prospettato una serie di



ricostruzioni alternative del conto corrente indicando i relativi interessi sul conto delle "opzioni" sopra esposte a favore della capitalizzazione trimestrale degli interessi al tasso legale e del riconoscimento delle sole spese di gestione del conto, escluse le altre e le commissioni di massimo scoperto, il credito dell'attrice è quello risultante dalla ricostruzione IC (allegato 7 al supplemento di CTU) dell'importo di euro 35.770,05.

In applicazione del disposto dell'art. 2033 cod. civ., vertendosi in materia di indebito oggettivo, spettano gli interessi legali sul credito accertato con decorrenza dalla domanda giudiziale. Deve ritenersi infatti che la banca abbia addebitato i maggiori interessi e le spese in buona fede (che è presunta), considerato che la parte più consistente dell'indebito accertato deriva dall'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, questione che ha visto un radicale mutamento a livello giurisprudenziale solo dopo che il conto corrente de quo era stato chiuso.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza sostanziale e sono adeguatamente liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

condanna la Banca di [redacted] spa a pagare alla società [redacted] [redacted] la somma di euro 35.770,05 con gli interessi legali a decorrere dal 23.2.2006;

condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di giudizio determinate in complessivi euro [redacted] di cui euro [redacted] per spese euro [redacted] per diritti ed il resto per onorari oltre al rimborso delle spese generali secondo tariffa, iva e cnpa di legge.


Così deciso in Trento il giorno 20 dicembre 2009.

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE CI
Alfonso Frisano

Il Giudice

dott. Dino Erlicher



Depositata in cancelleria in data

3 FEB. 2010

Il cancelliere

IL CANCELLIERE CI
Alfonso Frisano

